

Dati

Tribunale di Napoli, sentenza 22 marzo 2024, n. 3236

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
####I SEZIONE CIVILE

R.G.N.: 24707/2018

Il Tribunale, in persona del G.O.P. dott.ssa ### ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa iscritta al n. 24707/18 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili
avente ad oggetto: inadempimento contrattuale e vertente

TRA

S.R.L., in persona del suo ####re unico e legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliat
###presso lo studio degli Avv.ti ### e ### che la rappresenta e difende, come da procura
in atti.

ATTRICE

E

S.R.L.S., in persona del suo legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in ### alla
Via ### n. ### presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende, come da
procura in atti.

CONVENUTA IN RICONVENZIONALE

CONCLUSIONI

###, riportandosi a tutti i propri scritti difensivi, ha concluso per l'accoglimento della
domanda, con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al procuratore costituito.

La convenuta, riportandosi a tutti i propri scritti difensivi, ha concluso chiedendo il
rigetto della domanda con vittoria di spese riportandosi alle conclusioni già precisate in
atti da intendersi per ripetute e trascritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato ### S.r.l. (di seguito ###, in persona del suo
legale pro tempore conveniva in giudizio la ### S.r.l.s. (di seguito ###, in persona del
suo legale pro tempore, per accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della
convenuta e condannare la società alla restituzione di tutto quanto indebitamente
percepito a titolo di compenso per il dedotto rapporto contrattuale pari ad € 7.000,00 e
al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti per la perdita di
chances seguita all'inadempimento contrattuale, nonché per il danno all'immagine
dell'esercizio commerciale ed alla sua attività professionale, da quantificarsi nella
complessiva somma di € 18.000,00 o in quella maggiore o minor somma che sarà
ritenuta di giustizia, anche in via equitativa. ### a sostegno della domanda deduceva
che in coincidenza con la fine della stagione turistica (aprile-settembre 2017), nel
tentativo di estendere la commercializzazione dei prodotti in vendita anche al mercato
on-line, cercando in tal modo di allargare la vendita dei propri prodotti anche a periodi
nei quali l'isola di ### aveva un minore afflusso di turisti (ottobre-marzo), ricercava una
società che potesse offrirle consulenza in materia di marketing, comunicazione e social
media management, oltre a suggerirle come predisporre un sito internet privato dal quale
poter avviare anche la vendita on-line. Deduceva che avendo ricevuto dalla ### in data
23 giugno 2017, una preliminare offerta per l'attività di consulenza, marketing e
comunicazione, re-branding e social media management, accettava la successiva
proposta contrattuale del 14.09.2017 nella quale, molto genericamente, venivano
indicati una serie di servizi volti a creare un'identità aziendale on-line più chiara e
determinata. Asseriva che il sito internet era stato consegnato con un ritardo di sette mesi
rispetto alla data prevista, nonostante il pagamento regolare di acconti e rate mensili,
oltre a compensi extra per attività non previste nell'offerta. Inoltre, eccepiva che l'attività
sui social media era stata giudicata insufficiente e non all'altezza dei marchi di prestigio
venduti dalla ### e che si erano evidenziate approssimazione e superficialità nella
realizzazione del sito web da parte della ### rispetto a quanto pattuito. Inoltre, sosteneva
che aveva scoperto che il sito web era basato su un template di ### molto comune,

contrariamente alle aspettative di un prodotto personalizzato. ### in persona del suo legale pro tempore si costituiva in giudizio ed eccepiva l'infondatezza della domanda. In particolare, negava gli inadempimenti e chiedeva in riconvenzionale il pagamento di € 25.960,35 per servizi forniti. Deduceva che nonostante la corretta esecuzione di tutte le sue prestazioni, ### aveva cessato ogni pagamento dal mese di aprile 2018 dopo aver corrisposto l'acconto pattuito e le prime cinque rate del residuo.

Dichiarava di aver prodotto 2000 shopping bags al costo di € 1,05 oltre IVA per singolo pezzo, per un totale di € 2.100,00 oltre IVA e che nonostante parte della merce era stata già regolarmente consegnata, parte attrice non aveva corrisposto il pagamento di quanto dovuto. Pertanto quest'ultima doveva essere condannata al pagamento di € 2.562,00 iva inclusa, per la produzione e la realizzazione di n. 2.000 shopping bags, oltre € 6.612,95 Iva inclusa, comprensivo delle rate già scadute di aprile e maggio 2018, nonché delle rate a scadere di giugno, luglio, agosto e settembre 2018, oltre € 85,40 per l'attività di "sponsorizzazione social" per complessivi € 9.260,35, oltre l'ulteriore somma di € 3.700,00 per le giacenze di materiale ordinato da controparte, nonché l'ulteriore somma di € 25,00 al giorno dovuta, a titolo di deposito, fino all'effettivo ritiro, insieme all'ulteriore somma di € 13.000,00, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti, per perdita di chance, per danno da immagine.

Espletata la prova testimoniale, prodotta documentazione varia, precisate le conclusioni, in epigrafe riportate, la causa era riservata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che la domanda dell'attore è parzialmente fondata per quanto di ragione.

Orbene, sul piano probatorio costituisce ius receptum che "nell'azione di adempimento, di risoluzione ed in quella risarcitoria (che hanno in comune l'elemento costitutivo fondamentale del mancato adempimento) il creditore è tenuto soltanto a provare l'esistenza del titolo ma non l'inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di aver adempiuto, salvo che non opponga un'eccezione di inadimplenti non est adimplendum, nel qual caso l'altra parte dovrà neutralizzarla provando il proprio adempimento o che la sua obbligazione non era ancora dovuta" (cfr. Cass. 23.5.2001 n.7027; Cass.16324/21).

Nel caso di specie parte attrice ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incumbente, avendo prodotto il contratto intercorrente con la convenuta il ### con cui la ### era stata incaricata di fornire una serie di attività di "### marketing e comunicazione, rebranding, social media management, web development, Ads campaign", a fronte delle quali parte attrice si obbligava a corrispondere, la complessiva somma di € 13.250,00 oltre ### mediante un primo acconto pari al 25% del compenso pattuito e il saldo in n° 11 rate, mensili e consecutive 18.09.2017 e scadenza 18.07.2018.

Passando alla prova dell'adempimento della convenuta degli obblighi contrattuali assunti, si rileva che dalle dichiarazioni rese dal teste di parte convenuta, ### risulta che fu svolta in parte l'attività oggetto del contratto tanto che nel mese di aprile del 2018 il dominio fu intestato all'attrice che, dopo qualche tempo, cambiò le password di accesso impedendo alla convenuta di accedervi ancora. Risulta, inoltre, dalla detta prova che vi fu una contestazione dell'attrice anche in merito alle shop bag realizzate. Il teste infatti afferma "...sottoposi al ### i progetti relativi al sito ### e tutto ciò che riguardava l'immagine dell'azienda. Concordammo insieme varie modifiche su vari aspetti... Ci fu tutta una fase test che partì agli inizi di marzo del 2018 ed avvisai il ### che ci potevano essere problemi di funzionamento che infatti si verificarono. Tali problemi consistevano soprattutto nella configurazione errata di fotografie su alcuni modelli di cellulare. ### nel mese di aprile del 2018 mi chiese di intestare il dominio alla società ottica ### cosa che noi facciamo di solito dopo la consegna definitiva del sito. Fino a quel momento il sito resta intestato alla società anche perché tecnicamente ci sono richieste che noi facciamo al provider per intervenire sul sito. In questo caso, invece, intestammo il dominio direttamente all'ottica nella persona della sig. ### ADR Dopo tale intestazione, furono cambiate le password di accesso al provider per cui noi non potemmo più proseguire nei test e non potemmo più intervenire per risolvere eventuali problemi

perché non avevamo le credenziali di accesso...ADR nel mese di marzo inviai all'ottica un prototipo dello shopping bag così che il ### potesse rendersi conto del prodotto che avrebbe ricevuto ADR dopo l'approvazione del prototipo, consegnammo lo shopping bag ma su richiesta del ### consegnammo in più volte il prodotto perché il ### non aveva spazio in magazzino... ADR il ### alla prima spedizione delle shopping bag mi contestò che le buste non erano come lui le immaginava perché diceva che il colore non gli sembrava quello del prototipo. Gli fece però vedere che corrispondevano i codici colori, dopo di che mi dichiarai disponibile a cambiare il prodotto ma lui non volle dicendomi che andava bene così com'era...". Dalle dichiarazioni rese dal teste di parte attrice, ### è emerso che "...la modifica della password non avvenne immediatamente ma dopo una due settimane dopo svariati solleciti per aggiustarlo e da quel momento la NAI non poté più effettuare correzioni... la NAI mi consegnò già duecento buste in uno scatolone. ADR sul capo 16) non è vero, fu l'### a propormelo ed io accettai... preciso che le shopping bags che mi furono consegnate erano di colore diverso da quelle che mi aveva mostrato la NAI e che io avevo richiesto. Non è vero che l'### si offrì di cambiarle, mi spiegò solo che il colore scelto riportato su quella carta risultava grigio anziché blu. ADR Ho ordinato circa 1000/1500 buste ma ne ho ricevute solo 200. Non ho richiesto le altre perché non erano del colore che io avevo ordinato...". Le disfunzioni del sito progettato dalla convenuta sono state, altresì, confermate anche dal teste ##### indifferente alle parti, che dichiarava "...### che nel mese di aprile dell'anno successivo mi trovavo a ### per un fine settimana e mi recai nuovamente all'ottica ### In quell'occasione la sig. ### che lavora presso l'ottica mi regalò un coupon omaggio che potevo utilizzare per avere uno sconto su acquisti on line...### a connettermi al sito ma non ci riuscii. Solo dopo qualche settimana riuscii a collegarmi ma non potetti fare nessuno acquisto in quanto quando cercavo di caricare il prodotto nel carrello la funzione non era abilitata...".

Orbene, dall'esame dei documenti in atti (corrispondenza fra le parti a mezzo e-mail) e delle risultanze dell'istruttoria condotta, emerge prova della sussistenza del rapporto contrattuale in essere tra le parti e dell'effettiva esecuzione delle prestazioni professionali ma non risulta la prova della corretta esecuzione, anzi, dalle dichiarazioni resi dai testi si rileva che il sito non fosse correttamente funzionante.

La convenuta di contro non ha provato la corretta esecuzione dell'incarico che, comunque, fu parzialmente eseguito. A sostegno del proprio adempimento la convenuta produce delle trascrizioni di chat ### I detti documenti non sono validi ai fini della decisione ed infatti i documenti in formato "word" che riportano delle asserite conversazioni su ### intercorse tra ### e ### sono privi di alcun riferimento circa la provenienza delle dichiarazioni e non consentono di evincere né l'oggetto della conversazione e la relativa pretesa creditoria, né l'indicazione del soggetto obbligato. La Corte di Cassazione, sulla validità probatoria delle conversazioni whatsapp e gli sms estratti dall'utenza telefonica, ha ribadito che siano privi di valore probatorio se prodotti con semplice trascrizione "word" e prive dei supporti informatici nei quali sono presenti le conversazioni (Cass. 49016/2017).

Gli Ermellini hanno evidenziato che la necessità di depositare il supporto risiede nel fatto che questo permette di "controllare l'affidabilità della prova medesima mediante l'esame diretto del supporto onde verificare con certezza sia la paternità delle registrazioni sia l'attendibilità di quanto da esse documentato" (Cass. n. 49016/2017). Poiché non è sempre possibile depositare il dispositivo originale (per motivi legati alla privacy dei contenuti, indisponibilità dell'hardware, danneggiamento, perdita, etc...) e dato che ormai in ambito digitale non esiste più il concetto di "originale" dato che la copia forense di un dispositivo ha la stessa valenza probatoria del dispositivo, è possibile valutare il deposito della copia forense del dispositivo di registrazione (registratore digitale, smartphone, telecamera, etc...) così da conferire il valore legale di prova informatica e documentale al suo contenuto (registrazioni, filmati, messaggi SMS o ### etc...).

Deve aggiungersi, quindi, che oltre al deposito dell'acquisizione forense del contenuto del dispositivo dal quale si possano estrarre le prove informatiche, sia essenziale

depositare anche una relazione tecnica forense che attesti la metodologia e strumentazione utilizzata per la copia forense, l'assenza di tracce di alterazione o manipolazione ai dati che dovranno essere utilizzati in giudizio e i criteri con i quali sono stati estratti gli elementi probatori d'interesse come ad esempio i messaggi SMS o ### registrazioni audio, filmati. Ciò significa che se il deposito viene fatto in modo 'integrale' (quindi con il dispositivo originale o il suo equivalente tramite acquisizione forense certificata) i dati possono essere accettati e utilizzati in giudizio.

Orbene, nella specie, le parti non hanno prodotto il dispositivo e/o i diversi supporti con i quali sono stati acquisiti o nel quale sono conservati tali dati, ma è stata offerta una mera stampa ### che non apportano alcun elemento in termini di certezza ed autenticità dei documenti, poiché carenti dei necessari riscontri tecnici (autenticità su indirizzo IP, file di log, data, ora, pagina richiesta, login, account etc. etc.). Dunque, ai fini dell'utilizzazione probatoria di tali dati, le parti avrebbe dovuto produrre tali files con modalità tali da consentirne la verifica nel contraddittorio delle parti e nei termini del codice di rito.

Ciò posto, questo Tribunale dichiara l'inadempimento contrattuale parziale di parte convenuta e la conseguente risoluzione del contratto e, per l'effetto, in via equitativa condannata la ### alla restituzione della somma di € 3.000,00 in considerazione del fatto che comunque parte attrice non ha dimostrato di non aver beneficiato del sito, comunque, in parte realizzato.

Va, invece, rigettata la domanda di parte attrice di risarcimento danni per i disagi subiti nello svolgimento dell'attività d'impresa, per la lesione del diritto all'immagine ed alla reputazione professionale e commerciale formulata.

Si rileva che in sede di richiesta di risarcimento va sempre dimostrato il nesso causale tra l'inadempimento del proprio debitore e il danno sofferto. La previsione dell'articolo 1218 del codice civile sulla responsabilità del debitore per il mancato o incompleto adempimento dell'obbligazione non fa venir meno l'onere probatorio - a carico del creditore che lamenta il danno - sull'eziologia dell'evento subito. La norma codicistica prevede solo una presunzione di colpevolezza a carico della parte contrattuale inadempiente (Cass. Ord. n. 21217 del 2 ottobre 2020).

Invero il ristoro dei pregiudizi, patrimoniali e non, passa attraverso un preciso onere di allegazione e di prova che fa capo al soggetto che agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento di tutti i pregiudizi subiti a causa dell'evento lesivo subito (Cass. 25164/2020). Nel caso di specie, non è stato assolto tale onere prova, essendosi semplicemente la società attrice limitata a riportarsi genericamente alla richiesta di risarcimento danno, senza provare il pregiudizio subito.

Si palesa, inoltre, infondata la domanda riconvenzionale sia in merito alla corresponsione del pagamento della somma residua prevista dal contratto, in quanto risolto per inadempimento parziale sia per la produzione e la realizzazione di n. 2.000 shopping bags e per spese di deposito per le giacenze di materiale ordinato da controparte, in quanto come risulta dalla prova testimoniale le bags non erano conformi a quanto pattuito, essendo di colore diverso, per cui la richiesta di spese a titolo di deposito formulata da parte convenuta va rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza parziale e vengono liquidate nella misura del 50%, come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, con applicazione dei parametri medi di cui alle ### del DM n. 55/2014 per la fase di studio, introduttiva e istruttoria e il D.M.147 del 2022 per la fase decisoria (in vigore dal 23 ottobre 2022 per le prestazioni esaurite dopo tale data, ex art 6).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente provvedendo sulla domanda proposta da ### in persona del suo legale pro tempore, nei confronti di ### in persona del suo legale pro tempore, così provvede: - accoglie parzialmente la domanda proposta da ### in persona del suo legale pro tempore nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione e dichiara risolto il contratto; - condanna ### in persona del suo legale pro tempore alla restituzione in favore di ### in persona del suo legale pro tempore di € 3.000,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo; - rigetta la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale

proposta dalla ### in persona del legale rappresentante pro tempore nei confronti della ### - rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta; - condanna la ### al pagamento parziale delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 2.919,28, pari al 50% di € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione agli avvocati distrattari.

